


UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

Lavori elettrici necessari ad illuminare le teche espositive del museo di mineralogia del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, situato presso palazzo Ramondetta.

FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE

IMPORTO DELL'APPALTO: € 15.400,00

Il Responsabile del Procedimento



Visto, IL DIRIGENTE
(Dott. C. Vicarelli)



CAPITOLO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE DELLE OPERE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 **OGGETTO DELL'APPALTO**

L'oggetto dell'appalto è costituito da lavori elettrici necessari ad illuminare le teche espositive del museo di mineralogia del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, situato presso palazzo Ramondetta. UPB 632501001.

Le indicazioni del presente foglio di condizioni esecutive ne forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

Categoria dei lavori OS30.

Art. 2 **AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 15.400,00 IVA 22% inclusa.

L'importo dei lavori a base d'asta, compresi nell'appalto, ammonta ad € 12.382,70 per lavori e fornitura e posa in opera ed € 3.017,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione (IVA al 22%, incentivo alle funzioni tecniche e imprevisti), categoria dei lavori OS 30.

L'incidenza della manodopera è pari ad € 5.089,60 oltre IVA che equivale al 41,10 % dell'importo dei lavori.

Art. 3 **DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE**

Lavori elettrici necessari ad illuminare le teche espositive del museo di mineralogia del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali così come riportato nell'art.1.

Art. 4 **CONDIZIONI DI APPALTO**

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:

- a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti e gli interventi che la riguardano.

L'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvivenza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi configurano come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

Art. 5

VARIAZIONI ALLE PRESTAZIONI

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli debbono ritenersi unicamente come norma di massima.

L'Amministrazione, si riserva la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti quantitative e qualitative più opportune, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Speciale d'Appalto.

Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica disposizione del RUP o del D. LL. e preventivamente approvate dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti per legge.

Art. 6

ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, così da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori sono stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 7

OSSERVANZA DI LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente foglio di condizioni esecutive si farà altresì applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate ed accettate dall'appaltatore:

- D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
- leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
- D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- D.P.R. n.207 del 05/10/2010 nelle parti vigenti;

- Norme tecniche del C.N.R., norme U.N.I., norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

Art 8

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori dovrà avvenire non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'impresa dovrà dare immediatamente inizio ai lavori ed in ogni caso non oltre 10 giorni dalla consegna.

ART 9

TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per la ultimazione dei lavori è stabilito in giorni 60 (sessanta) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

L'accertamento dell'avvenuto completamento dei lavori sarà fatto su insindacabile giudizio della D.LL. e del collaudatore che redigerà all'uopo apposito certificato.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta e proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Con ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere,

dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Art 10

ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Non appena avvenuta l'ultimazione delle prestazioni, per scadenza del contratto, l'Amministrazione liquiderà l'importo residuo entro i successivi mesi tre e comunque non prima dell'esito positivo di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 11

TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nelle prestazioni costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell'Impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

ART 12

ESECUZIONE D'UFFICIO - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di inadempienze dell'Appaltatore, l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

ART 13

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

ART 14

VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Nel prezzo dei lavori valutati a misura dovranno intendersi compresi tutti gli oneri a carico della Ditta, compreso il personale, trasporto, imposte, tasse e contributi.

Tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, le imposte di ogni genere, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quant'altro possa occorrere per dare le opere compiute a regola d'arte.